CAMPISALENTINA


Donato NUZZACI

«La prova del beneficio fondiario diretto e specifico grava sull'ente impositore, cioè sul Consorzio speciale per la bonifica». A ribadire il concetto è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, seconda sezione, che ieri ha depositato una sentenza con la quale ha accolto il ricorso presentato nel febbraio di un anno fa dalla azienda Agrisud con sede a Lecce eCampi Salentina. difesa dall'avvocato Maurizio Villani, con il quale si chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento di 2.303 euro relativo al contributo di bonifica dell'anno 2015 inviato dal Consorzio speciale per la bonifica Arneo. Nel corso del processo. la difesa di Agrisud ha eccepito la nullità del sollecito di pagamento oltre che per questioni legate alla notifica dell'atto anche a quelle legate ad un difetto di motivazione, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale favorevole ed alla questione dei contributi di bonifica.

La contestazione ha riguardato - tra le altre cose - la legittimità «della pretesa tributaria per la mancata realizzazione di opere di bonifica e per l'assenza del beneficio fondiario diretto e specifico». Sull'altro fronte, il Consorzio e la società incaricata per il recupero crediti avevano chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo «infondato, tenuto conto che il contributo ha natura di vera e propria imposta, sottesa dal dispo-

La sentenza boccia l'Arneo: «Il contributo non è dovuto senza l'effettiva bonifica»

▶La Commissione Tributaria ha annullato ▶«Indispensabile verificare l'esigibilità una richiesta di pagamento di 2.300 euro dei servizi erogati dai consorzi»





Accanto, un canale dell'Arneo e sopra la toga dell'avvocato

La tesi dell'ente: «Si tratta di una vera e propria imposta»

sto dell'articolo del codice civile secondo il quale i proprietari di beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica», è stata la tesi

del Consorzio.

I giudici leccesi hanno tuttavia accolto le eccezioni di diritto e di merito formulate dall'avvocato Villani dichiarando che «la prova del beneficio diretto e specifico grava sempre sull'ente impositore. La Commissione tributaria ha ritenuto inoltre «incontestate

e pertinenti» le risultanze delle perizie prodotte dalla parte ricorrente, «che provano l'infondatezza della pretesa contributiva. Il fatto che il consorzio ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione, al fine di garantire la migliore salva-

guardia delle proprietà immobiliari, rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato dal ricorrente», hanno spie-

gato i giudici.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una «nuova decisione favorevole ai contribuenti. Tuttavia, anche alla luce di questa sentenza riteniamo sempre più necessario un intervento delle regioni per porre fine alla richiesta di questi pagamenti, tenuto conto che migliaia di contribuenti preferiscono pagare poche decine di euro piuttosto che fare ricorso che, per natura, è oneroso». La sentenza suscita le reazioni anche di altre associazioni, tra cui Udicon Lecce: «I giudici confermano che è indispensabile verificare l'esigibilità e l'effettività diretta dei servizi erogati dai consorzi sia sugli immobili che sui terreni - spiega il presidente provinciale Biagio Malorgio -. Ci devono esse-re benefici diretti e specifici, e non basta che sia solo un fatto burocratico, ma sono necessarie verifiche sul campo che devono essere svolte dai Comuni. i quali devono controllare che le opere di bonifiche siano corrispondenti alle varie particelle, terreni o fabbricati. A nostro avviso occorre sempre spingere i consorzi di bonifica a presentare prima ai Comuni e poi alla Regione i piani di classifica e di contribuenza per essere approvati. Questo passaggio che coinvolge i Comuni non deve essere solo un fatto burocratico e formale, ma occorre un controllo più preciso e puntuale».